

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Sporting Hotel Salicone s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Pizzichini Anna, corrente in Norcia (PG), Vicolo della Piazza, (P. IVA 1800610543)

- da una parte

E

Area Edilizia Privata e Ricostruzione del Comune di Norcia, in persona del Responsabile dott. Ing. Maurizio Rotondi, presso la sede municipale in Norcia (PG), Via Alberto Novelli n. 1 (P. IVA 00453230542) autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. __ del _____ esecutiva come per legge, allegata sub 1 far parte integrante e sostanziale del presente atto

- dall'altra parte

PREMESSO CHE

- 1) con determinazione del Responsabile del Servizio n. 48 del 2.10.2002 il Comune di Norcia riconosceva a Sporting Hotel Salicone s.r.l., ai sensi della L.R. 30/98, un contributo pari ad € 882.935,67 per la ricostruzione dell'edificio n. 641 sito in Norcia, Via Cesare Battistoni (Hotel Posta), lesionato a seguito degli eventi sismici del 26.09.1997;
- 2) il detto contributo veniva parzialmente erogato per l'importo di € 353.174,26 in data 20.11.2001 e per l'importo di € 353.174,27 in data 7.12.2003;
- 3) con ordinanza n. 8 del 8.05.2008 prot. 6727 il Comune di Norcia, ritenendo i lavori non ultimati entro il termine stabilito, in applicazione dell'art. 8 comma 2 della D.G.R. 5180/1998, disponeva la revoca del contributo e chiedeva la restituzione delle somme come detto sin lì erogate, oltre interessi legali, il tutto per il complessivo importo di € 796.441,77;
- 4) con atto di citazione del 3.07.2008 Sporting Hotel Salicone adiva il Tribunale di Spoleto per vedere accertata l'illegittimità, e la conseguente disapplicazione, del detto provvedimento di revoca, nonché il diritto ad ottenere l'erogazione dell'ultima rata di contributo per € 176.587,14 ed a

trattenere la somma sin lì come detto erogata;

5) Il Comune di Norcia, con gli Avv.ti Mario Rampini e Massimo Marcucci, resisteva nel giudizio come detto instaurato (al quale veniva assegnato il n. 817/2008 di RG) che veniva poi definito con sentenza n. 511/2016 del 14.10.2016 con la quale il Tribunale di Spoleto rigettava le domande di Sporting Hotel Salicone s.r.l. condannandola al pagamento delle spese di lite per € 15.000,00, oltre IVA e CAP come per legge;

6) con istanza del 23.03.2017 Sporting Hotel Salicone s.r.l., sussistendo i presupposti di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 1/2017 nel frattempo entrata in vigore, chiedeva la liquidazione della rata a saldo del contributo nonché l'annullamento del provvedimento di revoca;

7) approssimandosi la scadenza del termine di decadenza per la proposizione dell'appello, e non essendo ancora stata definita l'istanza di cui al punto che precede, Sporting Hotel Salicone impugnava la sentenza di cui al punto 5 che precede con atto di citazione del 22.12.2017 rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia la Corte d'Appello di Perugia, adita, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza impugnata: - **in via preliminare e cautelare** stante la sussistenza dei gravi e fondati motivi sopra esposti, sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. l'esecutorietà della sentenza appellata; - **nel merito**, in accoglimento del presente gravame, in compiuta riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 511/2016 cron. n. 9277/2016 rep. n. 1526/2016 depositata il 14.10.2016 e non notificata, accertare la nullità o l'annullabilità della ordinanza del comune di Norcia di revoca del contributo e recupero somme n. 8 dell'8 maggio 2008 prot. n. 6727 ex art. 8 comma 2 della DGR 5180/98 e L.R. 30/98, disporre la sua disapplicazione, dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione inadempiente al versamento del residuo contributo, pari a € 176.587,14. e l'inesistenza del diritto del Comune di Norcia alla restituzione di quanto corrisposto. Con vittoria di spese e compensi di difesa, oltre al rimborso forfettario ed oltre accessori di legge”*;

8) detto procedimento è stato rubricato, dalla Corte di Appello di Perugia, con

il n. 1267/2017 di R.G. con prima udienza fissata per il 26.04.2018, relatore Dott. Ligori;

9) il Comune di Norcia, ritenendo sussistere tutti i presupposti necessari al fine, con provvedimento prot. _____ del _____ (all. sub 2 a far parte integrante del presente scritto), ha accolto l'istanza di cui al punto 6 che precede e conseguentemente erogato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 8 della citata L.R. 1/2017, il saldo del contribuito per l'importo di € 176.587,14 (pari al contributo spettante a Sporting Hotel Salicone s.r.l. al netto delle somme precedentemente erogate e da quest'ultima non restituite) con mandato di pagamento n. _____ del _____ (all. sub 3 a far parte integrante e sostanziale del presente scritto);

10) che le parti, in ragione dell'accoglimento dell'istanza di cui si è detto, ritengono sostanzialmente venuto meno l'interesse a definire il detto giudizio di appello, salvo il pagamento delle spese relative al primo grado di giudizio, ed intendono pertanto definire ogni questione tra loro pendente, in relazione ai contributi di che trattasi;

Tanto premesso a far parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

- art. 1 -

1.1) Le premesse e gli allegati ivi citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente scritto tanto da formare con esso una pattuizione unica ed inscindibile;

- art. 2 -

2.1) Sporting Hotel Salicone s.r.l. provvede al pagamento delle spese legali, per come liquidate nella sentenza di cui in premessa, consegnando al Comune di Norcia assegno circolare, ad Esso intestato, per l'importo di € _____ (pari all'acconto corrisposto dalla detta Amministrazione Comunale al proprio difensore) nonché assegno circolare per l'importo di € _____ (pari alla differenza tra il detto acconto e l'importo liquidato in sentenza) intestato all'Avv. Mario Rampini che rilascia la conseguente fattura, intesta a Sporting Hotel Salicone s.r.l., che si allega sub 4 a far parte integrante e sostanziale del

presente scritto;

- art. 3 -

3.1) Con il pagamento di cui all'articolo che precede, subordinatamente al materiale incasso dell'ultima rata di contribuito da parte di Sporting Hotel Salicone s.r.l., le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere, l'una dall'altra, in ordine al contributo di cui in premessa ed alle spese liquidate con la ridetta sentenza e per l'effetto rinunciano, reciprocamente, ad ogni e qualsiasi ulteriore ragione e/o pretesa al riguardo anche in quanto promanante della sentenza di cui in premessa;

3.2) Sporting Hotel Salicone provvederà ad estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. conferendo mandato ai propri difensori, che sottoscrivono anche per accettazione del mandato stesso, a non comparire all'udienza del 26.04.2018 ed alla successiva udienza che sarà fissata dalla Corte d'Appello di Perugia nell'ambito del giudizio RG n. 1267/2017;

3.3) la presente scrittura viene sottoscritta dai rispettivi legali per rinuncia al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 L.P.;

Allegati:

- 1) delibera Giunta Comunale Norcia n. ____ del ____;
- 2) determina dirigenziale Comune di Norcia n. ____ del ____;
- 3) mandato di pagamento n. ____ del ____;
- 4) fattura Avv. Rampini.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, lì

Per Sporting Hotel Salicone

il legale rappresentante

Anna Pizzichini

Per il Comune di Norcia

Area Edilizia Privata e Ricostruzione

Il Responsabile

Ing. Maurizio Rotondi

Anche per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 comma 8 L.P.

Avv. Valentino Angeletti

Avv. Mario Rampini